

**FOGLIO INFORMATIVO
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO****Redatto secondo le istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia****Documento n° 10 - data ultimo aggiornamento APRILE 2011****INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO**Denominazione Legale: **Fiditalia S.p.A.**

Sede Legale ed Amministrativa: Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano.

Recapito telefonico e Fax: Tel. +39 02.43.01.1 - Fax +39 02.43.01.24.00.

Unità Operativa: Mogliano Veneto (TV), via Ferretto n. 1.

Indirizzo telematico: www.fiditalia.it.

Iscritta nell'elenco generale U.I.C. al n. 16764 e nell'elenco speciale degli intermediari finanziari al nr. 19365, codice ABI 16367.

Iscritta dal 01/02/2007 al Registro Unico Intermediari assicurativi e Riassicurativi, sezione D, nr. D000026922.

Soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, Via Cordusio n. 5 - 20123 Milano.

Gruppo Bancario di appartenenza: Gruppo Société Générale.

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro delle Imprese: 08437820155.

Capitale sociale: € 130.000.000,00.

Riserve risultanti dal bilancio dell'anno 2008: € 418.998.268,00.

Tutte le informazioni sono presenti ed aggiornate nel sopra indicato sito internet.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO**Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica**

La Delegazione di pagamento di quote di stipendio è una forma di finanziamento destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti/pensionati, che possono ottenerlo dando delega irrevocabile – pro solvendo - al proprio datore di lavoro/ente pensionistico, che la accetti, di versare alla società finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga/pensione effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il Cliente lavora. La delegazione di pagamento è disciplinata, oltre che dagli artt. 1269 e segg. del codice civile, per i dipendenti da Enti Pubblici, dal DPR n.180 del 5/1/50 e relativo regolamento DPR n.895 del 28/7/50.

Rischi relativi al prestito con ritenuta delegata

Essendo il prestito con delegazione a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Rischi dei garanti

Gli eventuali garanti si impegnano all'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali nei limiti delle garanzie prestate.

Rete Esterna

I costi relativi all'opera degli intermediari (ricompresi nel TAEG e nel TEG) sono espressamente indicati nella sezione "Principali Condizioni economiche che regolano l'operazione od il servizio" del presente Foglio Informativo.

Servizi accessori

I finanziamenti prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita. Nel caso di premorienza l'assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Cliente. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico di quest'ultimo ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla compagnia di assicurazione direttamente dalla Società Finanziatrice al momento dell'erogazione del prestito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO L'OPERAZIONE OD IL SERVIZIO (valori massimi)**Tasso Annuo Nominale (T.A.N.):**

nella misura massima del 6,00% (con riferimento all'anno civile)

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) e Tasso effettivo globale (TEG):	nella misura massima del 16,60 %
<i>Le condizioni sopra riportate sono quelle massime applicabili; i tassi applicati per le varie classi di importo, definite dalla legge 108/96, sono comunque contenuti entro i limiti dettati dal Ministero del Tesoro.</i>	
Valuta applicata:	dalla data di decorrenza (anno commerciale) per gli interessi del finanziamento, dalla data di scadenza della rata per gli interessi di mora.
Nel calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), indicato a pag. 2 del Contratto, oltre al Tasso Annuo Nominale, devono intendersi ricomprese le seguenti voci di spesa:	
Commissioni di Fidelity S.p.A.:	nella misura massima del 13,00% dell'importo lordo del finanziamento*
Commissioni del terzo intermediario:	nella misura massima del 16,00% dell'importo lordo del finanziamento*
Premi assicurativi per la Polizza Rischio Morte e per la Polizza Perdite Pecuniarie*	
Spese di istruttoria:	nella misura massima di € 350,00**
Sono, al contrario, escluse dal calcolo del T.A.E.G. e del T.E.G. le seguenti voci di spesa:	
Duplicato estratto conto:	€ 0,00
Invio piano di ammortamento:	€ 0,00
Calcolo estinzione anticipata:	€ 0,00
Rimborso a Cliente:	€ 0,00
Comunicazioni periodiche:	spese di spedizione (nella misura massima di € 1,20 oltre imposta di bollo prevista dalla legge)
Imposta di bollo**:	secondo normativa vigente
Penale estinzione anticipata:	pari all'1% del capitale residuo, calcolato con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta
Interessi di mora:	allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il giorno del pagamento.
Spese legali per il recupero del credito:	a carico del Cliente in base alle tariffe legali vigenti
* Oneri soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi abbuonati "pro quota" dalla Fidelity/Compagnia di assicurazione al Mutuatario in caso di estinzione anticipata.	
** Oneri fissi non soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi non abbuonati dalla Fidelity al Mutuatario in caso di estinzione anticipata.	

Periodo temporale utilizzato per il calcolo del TAEG: 12 mesi di uguale durata - 30 giorni (ai sensi del D.M. Tesoro del 6/5/2000).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) in vigore, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "Legge Antiusura"), relativo all'operazione descritta in questo Foglio Informativo, è consultabile dal Cliente in apposito cartello affisso nella sede di Fidelity, ed in ciascuna delle sue dipendenze aperte al pubblico, nonché sul sito internet www.fidelity.it, in caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza. Tali informazioni saranno rese disponibili anche mediante consegna su richiesta del Cliente di un apposito foglio asportabile.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE OD IL SERVIZIO

Estinzione anticipata e rinnovo della cessione

Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento mediante versamento dell'intero debito residuo dovuto a Fidelity S.p.A., oltre ad una commissione pari all'1% del debito residuo.

In caso di estinzione anticipata, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, Fidelity S.p.a. sconsiglierebbe l'interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto col metodo a scalare al tasso d'interesse pattuito per il prestito in relazione alla durata residua del mutuo. Nella stessa ipotesi, la Fidelity S.p.a. sconsiglierebbe (o restituirà se pagati in anticipo) la quota degli altri oneri previsti dal presente contratto (le commissioni finanziarie e di intermediazione) in relazione all'entità della somma pagata in anticipo. La quota dei premi assicurativi versati dal Mutuatario saranno restituiti direttamente dalla Compagnia di assicurazione in relazione all'entità della somma pagata in anticipo.

Modifica Unilaterale delle condizioni e tempo massimo di chiusura del rapporto in caso di conseguente recesso del Mutuatario

Qualora sussista un giustificato motivo, Fidelity S.p.a. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole al Mutuatario, ad esclusione del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale), e, in particolare, di variare l'importo della rata (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di variare l'importo della rata in caso di insolvenza del Mutuatario finanziato) e la prestazione di garanzie, dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 giorni, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, od il mutamento del grado di affidabilità del Mutuatario stesso in termini di rischio di credito.

Il Mutuatario potrà recedere dal Contratto entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ovvero dalla effettuazione delle altre forme di comunicazione previste dalla legge, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 giorni ogni suo debito nei confronti della Fidelity S.p.a.

Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo massimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 (settantacinque) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al capoverso precedente, comprensivi dei (i) 60 (sessanta) giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 giorni per il saldo del debito residuo a favore della Fidelity S.p.a..

Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni

Ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia del 18.6.2009, **Fidelity** dichiara di aderire all'**Arbitrato Bancario Finanziario** per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del finanziamento, il Mutuatario può presentare reclamo scritto a Fidelity, scrivendo a: Fidelity S.p.a. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al nr. 02/43.01.86.35, o scrivendo all'indirizzo e-mail Reclami@Fidelity.it.

Per accedere alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte di Fidelity S.p.a., potrà presentare formale ricorso all'Arbitrato Bancario Finanziario. Il ricorso è redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Per le controversie, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente.

Conclusione del Contratto

La valutazione del merito creditizio è riservata all'esclusiva competenza della Fidelity S.p.a.. Il Contratto di finanziamento s'intenderà perfezionato con la comunicazione da parte della Fidelity S.p.a. dell'eventuale accettazione scritta della presente domanda.

L'erogazione del finanziamento avrà luogo dopo l'ottenimento della dichiarazione scritta dell'Amministrazione presso la quale il Cliente lavora, di accettazione della delega irrevocabile, con proprio impegno a trattenere le quote delegate dalla retribuzione mensile del Cliente. La prima rata scadrà il giorno 30 del mese successivo alla erogazione del finanziamento.

Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cliente si riterrà concluso.

Ritardato o mancato pagamento

Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, saranno dovuti sull'importo non pagato gli interessi di mora, senza alcuna intimazione. In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'intermediario di considerare risolto il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 2° comma codice civile

Cessazione dal servizio

La risoluzione – per qualsiasi causa - del rapporto di lavoro del Cliente comporterà la decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo di estinguere anticipatamente il residuo debito: in questo caso, la delega si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sulla liquidazione o sulle somme dovute gli a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione.

LEGENDA

Agente in Attività Finanziaria:

il soggetto, iscritto nell'apposito Elenco professionale presso l'Ufficio Italiano Cambi, che propone e promuove i prodotti finanziari delle società Intermediarie

	preponenti.
Ammortamento:	indica il piano di rimborso del capitale e degli accessori.
Capitale erogato:	la somma che l'Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo e gli oneri per l'attivazione del prestito, tra le quali le commissioni e le spese anticipate dal medesimo ente erogante.
Delegazione pro-solvendo:	indica il negozio giuridico mediante il quale viene delegato un terzo ad eseguire i pagamenti ma il delegante non è liberato della sua obbligazione sin quando il finanziatore non abbia ottenuto il pagamento.
Commissioni dell'Intermediario:	corrispettivi dell'Intermediario dovuti per i suoi interventi professionali e per la cura degli adempimenti legati all'operazione.
Commissioni dell'Agente o Mediatore:	corrispettivo per l'attività di Agenzia o Mediazione.
Mediatore Creditizio:	il soggetto, iscritto nell'analogo Albo professionale presso l'Ufficio Italiano Cambi, che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse.
Debito residuo:	porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il debitore deve ancora versare al creditore.
Durata del finanziamento:	intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.
Estinzione anticipata:	facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (nel caso del credito al consumo tale limite è indicato per legge nel 1% del capitale residuo).
Interessi di mora:	penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.
Penale estinzione anticipata:	spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l'estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all'1% del capitale residuo.
Quota capitale:	porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.
Rata:	versamento periodico da corrispondere all'ente finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto.
Spese:	costi sostenuti dall'Intermediario per l'espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto.
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale):	indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative (l'inclusione di queste ultime due voci può essere opzionale).
T.A.N. (Tasso Annuo Nominale):	il T.A.N. è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore.
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale):	il TEG è il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla legge 108/96.
T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio):	Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corretta per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERMEDIARIO CHE HA CONSEGNATO IL PRESENTE MODULO AL CLIENTE:

Nome e Cognome: _____

Indirizzo : _____

Firma del soggetto che consegna il Foglio Informativo : _____